



cc. 2.18.1/1649/2017/k

Al Presidente del Consiglio  
regionale del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA** N° 1649

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO: Cittadini percettori di assegno di accompagnamento ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 4 del 15/03/2013**

**Premesso che:**

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della Costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*;

la Corte Costituzionale Corte Costituzionale, con sentenza 15/03/2013 n° 40 riconosce: *"...nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico"*, il diritto di ottenimento dell'assegno di accompagnamento e di assistenza alle famiglie che abbiano all'interno portatori di handicap grave.


**Visto che:**

l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita;

l'indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali;

al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;



- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;

per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

#### **Rilevato che:**

che ci è stato riferito che le commissioni dedicate in vari distretti sanitari, stanno riconoscendo la totale inabilità a numerosi stranieri (soprattutto anziani ed extracomunitari) che pertanto andranno a percepire il relativo assegno di accompagnamento

#### **INTERROGA**

Il Presidente della Giunta  
L'Assessore

per sapere a quanti cittadini stranieri extracomunitari, regolarmente e non sporadicamente residenti in Italia, il Servizio Sanitario Regionale ha riconosciuto il diritto all'assegno di accompagnamento.

#### **FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*